

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

(2011/C 82/04)

Dato che in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza ⁽¹⁾ non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che la misura antidumping sottoindicata scadrà tra breve.

Poiché in questo caso il numero dei produttori dell'Unione interessati dal possibile dumping è molto elevato e molti di loro sono PMI, la Commissione ha ritenuto opportuno seguire attentamente per un anno l'evoluzione delle importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e delle importazioni di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, per poter intervenire rapidamente in caso di necessità.

Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 ⁽²⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

| Prodotto | Paese/i di origine o di esportazione | Misure | Riferimento | Data di scadenza |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--------------------------|
| Calzature con tomaie di cuoio | Repubblica popolare cinese Vietnam | Dazio antidumping | Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1) esteso alle importazioni spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, dal regolamento (CE) n. 388/2008 (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 1). | 31.3.2011 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Si noti che la data di scadenza indicata nell'avviso di imminente scadenza è errata; la data corretta è il 31.3.2011.

⁽¹⁾ GU C 345 del 18.12.2010, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.